

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 26 febbraio 2018, n. 25
Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Pulsano. ID_5349

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

VISTA la Determinazione n.22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/05/2016);

VISTO il Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12-5-2017);

VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. "Valutazioni Incidenza Ambientali nel settore del patrimonio forestale" alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari

PREMESSO che:

- il Comune di Pulsano con nota prot. n. 19760 del 12/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/13/10/2017 n. 9741 trasmetteva istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza relativo al Piano comunale delle coste, nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale del medesimo Piano;

atteso che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 *“la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma”* e comma 3 *“il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”*;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Finalità e proposte del PCC

L'ambito di studio del PCC riguarda la fascia demaniale (porzione di territorio compresa fra la linea di costa e la dividente demaniale) e l'area connessa alla costa. La definizione della fascia demaniale è stata basata sui dati ufficiali forniti dalla Regione Puglia quali la linea di costa comunale e la dividente demaniale entrambe riferite al 2010 (*Relazione generale*, p. 3)

Il PCC persegue l'obiettivo dello sviluppo economico - sociale delle aree costiere e, in particolare intende conseguire:

- la tutela dell'ambito costiero, garantendo in parallelo uno sviluppo sostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- la razionalizzazione dell'attuale uso della costa evitando il repentino sfruttamento di nuove aree e proponendo la riqualificazione di ambiti attualmente compromessi;
- la regolarizzazione dell'uso turistico - balneare attuale della costa in relazione all'offerta degli operatori turistici;
- la disciplina di qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica realizzabile sul demanio;
- la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili;
- stabilire le tipologie costruttive, le caratteristiche dei materiali e i colori per i nuovi manufatti di natura precaria, dei camminamenti e delle strutture ombreggianti;
- indicare la distribuzione, la consistenza e l'ubicazione dei lotti concedibili per attività turistico-ricreative;
- promuovere la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo;
- assicurare la piena visitabilità di tutte le strutture balneari da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e il relativo accesso al mare;
- prevedere la posa a dimora di verde ornamentale e disciplinerà la posa di cartelli e /o manufatti pubblicitari;

Inoltre, il PCC ha provveduto a identificare per macro aree quelle aventi le caratteristiche tecniche, funzionali o paesaggistiche tali per accogliere:

- attività con caratteristiche turistico ricreative (S.L., S.L.S., S.B.);

- attività turistico ricreative diverse da quelle precedenti;
- attività ad uso diverso.

Ricognizione fisico - giuridica del demanio marittimo

La costa del Comune di Pulsano rientra nella Sub Unità Fisiografica 7.1 Maruggio - Taranto, si sviluppa lungo 9,00 km. Ai sensi dell'art. 5.1 delle NTA del PRC, sono escluse dalla competenza amministrativa regionale e comunale: le aree del demanio marittimo e le zone del mare territoriale di interesse nazionale, i porti di difesa militare e di rilevanza economica. La fascia costiera di Pulsano ha subito un processo di radicale trasformazione territoriale, sia nei suoi aspetti naturalistici e paesaggistici che urbanistici, a seguito della realizzazione della litoranea salentina (strada provinciale n° 122) nel 1952 e del successivo sviluppo edilizio nel periodo 1960 – 76 in cui si è dato corso alla realizzazione di *“lottizzazioni indiscriminate senza una logica razionale e senza alcun disegno urbanistico”* (*ibidem*, p. 7).

L'area oggetto del presente PCC è relativa ad una fascia con una profondità di circa 300 metri a partire dalla costa e può essere suddivisa in due zone distinte tra loro dalla linea di demarcazione rappresentata dalla strada provinciale parallela alla costa. La prima delle due zone è quella che va dall'entroterra verso la costa ed ha come limite la strada suddetta, questa risulta essere fortemente antropizzata, gran parte della superficie è occupata da costruzioni varie ed abitazioni. Le poche aree libere presentano spinti fenomeni di degrado della vegetazione e del suolo, in pochissimi punti vi sono limitate aree che sono state più o meno spontaneamente colonizzate dalla flora autoctona. La sola tipologia di area a verde di una certa consistenza è quella ricostituita dall'uomo, per lo più come pertinenza delle abitazioni private, e quindi con copertura botanico-vegetazionale fortemente semplificata. Per quanto attiene la tipologia colturale è quella tipica del comprensorio con vigneti allevati a tendone irrigui o in asciutto, oliveti, per lo più secolari, a sesti ampi, inframmezzati da rari seminativi in asciutto. Nella seconda zona, che va dalla strada verso il mare, la situazione della vegetazione cambia incrementandosi il numero di specie vegetali presenti, anche in virtù del fatto che vi sono maggiori aree libere, soprattutto in corrispondenza dei punti difficilmente accessibili o senza alcun interesse per la realizzazione di qualsiasi costruzione, dove si possono riscontrare modeste formazioni vegetative. Si possono rinvenire, in tali punti, i resti derivanti dalla degradazione di quella che originariamente doveva essere una foresta sempreverde, distrutta dai disboscamenti indiscriminati avvenuti decenni orsono, dai numerosi incendi provocati dall'uomo e dal pascolo. In tal modo si sono originate le attuali formazioni vegetali secondarie, in cui predominano le sclerofile sempreverdi, costituenti la caratteristica dell'orizzonte mediterraneo. Le formazioni rilevate sono macchie e garighe, tipiche soprattutto lungo i pendii o nelle aree con rilevanti salti di quota prospicienti la linea di riva. Al fenomeno di degradazione si accompagnano spesso fenomeni di impoverimento ed erosione del suolo provocati dal calpestio continuo dell'uomo, che rendono molto più difficile l'insediamento di qualsiasi specie vegetale. La presenza delle specie vegetali varia con l'avvicinarsi al mare formando così una successione di vegetazione quasi uniforme lungo tutto il profilo della costa. La distribuzione delle specie è in funzione della presenza del substrato, la loro composizione è diversificata, in quantità e tipologia, a ridosso della strada mentre si dirada proseguendo verso la linea della battigia dove il suolo scompare del tutto per lasciare il posto alla roccia. Nelle zone a ridosso della strada la successione delle specie, pur semplificata dai fenomeni prima esposti, si può riassumere con la presenza di arboree, arbustive rappresentate da tamerice, mirto, ginepro, lentisco, terebinto, ilatro, timo, in alcuni rari casi pino domestico e d'Aleppo. Mano a mano che ci si avvicina alla battigia predominano le erbacee biennali e annuali, che rappresentano gli estremi colonizzatori della roccia, quali calcatreppola marittima, cocomero asinino, capperò, finocchio marino, euforbia marittima, erba salsola ed elicriso delle scogliere. Per quanto attiene le zone sabbiose, nonché a ridosso dei muri di recinzione, sono presenti in considerevoli quantità specie erbacee a ciclo annuale o biennale che evitano l'erosione delle dune sabbiose. Il morfotipo costiero si articola in:

- lunghi tratti di arenili lineari più o meno sottili, con morfologia bassa e sabbiosa, spesso bordati da dune recenti e fossili, disposte in diversi tratti in più file parallele;
- tratti prevalentemente rocciosi e con un andamento frastagliato;
- costoni rocciosi più o meno acclivi, che digradano verso il mare ricoperti da un fitta pineta che, in assenza di condizionamenti antropici, si spinge quasi fino alla linea di riva (*ibidem*, pp. 7 – 9).

Geologia

Ai sensi delle definizioni date dal "Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale" della Regione Puglia, il tratto costiero qui considerato costituisce un "AMBITO LITORANEO OMOGENEO" unico, di "Tipo 4" (coste basse di pianura).

Classificazione Normativa

Sulla base degli indicatori individuati dal PRC, risulta che il demanio marittimo del Comune di Pulsano è così classificata:

- C3S2- bassa criticità e media sensibilità;
- C3S3- bassa criticità e bassa sensibilità.

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima

La ricognizione ha portato alla definizione dello stato giuridico attuale della fascia demaniale oggetto di pianificazione. Secondo quanto affermato nella documentazione oggetto di valutazione *"attualmente, dal materiale ottenuto dagli enti preposti, non risulta esserci alcuna area in concessione del Comune o alle forze dell'ordine o altre amministrazioni pubbliche territoriali. Non vi sono, inoltre, aree sulle quali insistono opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione."* (ibidem, p. 9).

Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione

Le aree con divieto assoluto di concessione risultano essere quelle aree che, per la loro salvaguardia o insicurezza di fruizione, non possono essere assolutamente oggetto di concessione. Per individuare le suddette aree, il PCC si avvale della definizione data dall'art. 16, comma 1, della L.R.17/2006, così come indicato dall'art. 5.2 delle NTA del PRC, ovvero: *"È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:*

- a) lame;*
- b) foci di fiumi o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;*
- c) canali alluvionali;*
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;*
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali."*

In aggiunta a queste, secondo quanto disposto dal PRC *"non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore ai 15 m, da destinare esclusivamente a spiaggia libera"*. (ibidem, p. 10)

Interventi proposti dal PCC

Al fine di garantire uno sviluppo sostenibile delle marine di Pulsano, il PCC reputa opportuno, realizzare, prima o contestualmente al rilascio delle concessioni per gli Stabilimenti Balneari, una serie di interventi di recupero ambientale ed urbanistico di iniziativa pubblica finalizzati ad una rivalutazione dell'intera fascia costiera. A tal fine, sono stati ipotizzati i seguenti interventi:

- individuazione e realizzazione di aree a parcheggio lungo la litoranea al fine di limitare il traffico nella zona ai soli residenti ed a mezzi di trasporto ecologici (tipo navetta);
- creazione di piste pedonali e ciclabile;
- adibire aree degradate a zone verde attrezzate e/o a parco giochi per bambini;
- distribuire aree con finalità diverse da SB e SLS (attività di noleggio canoe, pedalò e natanti ecologici per escursioni turistiche per il recupero delle aree più difficili da raggiungere mediante interventi con tecniche e materiali ecocompatibili previsti nelle NTA);
- valorizzare alcuni accessi al mare con cartellonistica ecocompatibile ed illuminazione con giochi di luci, nonché sentieri da attrezzare con luci e indicazioni ecocompatibili;
- ripristino dei sentieri esistenti;
- ripristino della copertura vegetale con inserimento di specie strutturanti autoctone;
- potenziamento dei popolamenti vegetali puntuali delle specie vulnerabili o a rischio d'estinzione;
- percorsi tematici: Naturalistico, Subacqueo, Speleologico, Storico/Antropologico, Geolitologico;

- rimozione dei materiali di risulta e rimozione o mimetizzazione dei tratti cementificati per uso balneare;
- accesso per disabili;
- concessioni per punto di sosta, ristoro, rinfresco ed intrattenimento, servizi pubblici e di informazione turistica.

Modalità di utilizzo dell'area demaniale

Il territorio costiero comunale è costituito da marine, aree abitate prevalentemente nei mesi estivi e nelle stagioni miti. Le aree di interesse turistico ricreativo, nei tratti di costa utile, sono destinate a:

1. Stabilimenti Balneari (SB) in cui devono essere garantiti

- accesso pubblico alla spiaggia, anche per i disabili;
- possibilità di aree destinate al parcheggio;
- il fronte mare non deve essere inferiore ai 20 m e la lunghezza non deve essere maggiore di 150 m;
- non devono essere contigui.

I manufatti, necessari all'esercizio della spiaggia, devono essere di facile rimozione e costituiti da materiali ecocompatibili ed ecosostenibili. La loro ubicazione deve essere predisposta nelle vicinanze dell'ingresso della concessione, distante dalla battigia, evitando di ostacolare la visuale e danneggiare il sistema dunale.

2. Spiagge Libere con Servizi (SLS): sono spiagge libere, concesse per il 50% della superficie, per erogare servizi legati alla balneazione. Infatti, tali spiagge hanno libero accesso, con la possibilità di usufruire dei servizi erogati (bar, ombrellone, sdraio, servizi igienici) a pagamento. I parametri espressi per lo Stabilimento Balneare valgono anche per la Spiaggia Libera con Servizi, poiché offre la stessa tipologia di servizi con l'occupazione della metà di superficie concessa. Il piano individua anche SLS con classificazione "03" (strutture ricettive ed attività ricreative e sportive).

3. Spiagge Libere (SL): comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica. Non è invece consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia. In tal caso i mezzi devono essere di tipo gommato. Non è consentito altresì il pernottamento in campeggio libero o il parcheggio di automezzi, la posa in opera di strutture stabili o precarie.

Il comune ha l'obbligo di:

- a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- c) di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- d) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti;

4. Attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS: sul demanio marittimo e le zone di mare territoriale del Comune di Pulsano sono state individuate quelle aree destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB e SLS e che non rientrano nella definizione di "costa utile alla balneazione". Viene dunque integrata la perdita delle aree non concedibili ai fini turistico-ricreativi per Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi con aree concedibili diverse da SB e SLS per altre finalità non soggette a restrizioni normative, come Elioterapia, Ristorazione, Sport, Ricezione animali da compagnia, etc. Le attività con finalità pubbliche saranno localizzate in prossimità delle emergenze architettoniche, culturali, ambientali e paesaggistiche che si avvicendano lungo il litorale.

Aree in concessione per strutture balneari (Art. 10 delle N.T.A)

Il PCC, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere superiore a mt. 100 e non inferiore a 20 m. Nelle aree concedibili è prevista ed assicurata l'esistenza di un "corridoio" ortogonale al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di

soccorso. La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione. In alcuni casi connessi alla specificità del territorio, si possono prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi con la ricorrenza di almeno 150 m. Nelle aree concedibili è prevista ed assicurata l'esistenza di fasce parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni. La prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; la seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio; la terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile. Al fine della uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, i corridoi di cui sopra, poiché si tratta di scogli, devono essere costruiti in legno nel caso di FP/3 o altro materiale eco compatibile.

Aree non oggetto di concessione (Art. 12 delle N.T.A)

Si distinguono in:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge:

- è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica;
- è permesso il transito dei mezzi meccanici gommati finalizzati alla pulizia della spiaggia;
- non è consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia. In tal caso i mezzi devono essere di tipo gommato;
- il pernottamento in campeggio libero o il parcheggio di automezzi, la posa di strutture stabili o precarie.

Sulle spiagge libere il Comune ha l'obbligo di:

- assicurare l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso;
- compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti.

Le aree complementari sono quegli spazi compresi nei vari ambiti non di arenile su cui è prevista l'allocatione di pubblici servizi di supporto al turismo e si dividono in aree per:

- parcheggio (AC/1);
- verde pubblico (AC/2);
- servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3);
- impianti sportivi e per strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

Utilizzazione delle ZONE SPECIALI (VTA, AN, SA) (Art. 13 delle N.T.A)

Tali aree demaniali comprendono le zone speciali da dare in concessione per le seguenti finalità: associazioni nautiche ed ambientaliste, sport acquatici. In tale zone speciale possono essere realizzate modeste strutture rimovibili.

Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale (Art. 14 delle N.T.A)

Le aree di pregio naturalistico ed ambientale sono riservate alla conservazione dell'habitat originario residuo,

o in corso di ripristino, della costa, con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione dell'attuale paesaggio costiero. Gli interventi di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assecondare la ricostruzione di alcune peculiari caratteristiche antropiche del passato e naturali, quale la vegetazione litoranea, anche con l'inserimento delle appropriate essenze arboree e di sottobosco a consolidamento delle caratteristiche proprie dell'assetto naturale dell'area.

Concessioni per attività del diporto nautico (Art. 15 delle N.T.A)

Le concessioni di zone marine sono assentibili per la realizzazione delle seguenti strutture:

- pontili galleggianti: sono pontili di servizio per la balneazione;
- pontili di ormeggio: sono pontili galleggianti destinati all'ormeggio delle imbarcazioni all'interno di specchi acquei portuali;
- approdi turistici: complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto;
- punti di ormeggio: comprendono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture di facile rimozione, destinati all'ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Concessioni per la maricoltura (Art. 16 delle N.T.A)

Gli impianti di acquacoltura marina (allevamenti off-shore) devono essere rispondenti ai seguenti obiettivi:

1. aderenza al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Reg. CE 761/2001);
2. promozione degli allevamenti biologici (Reg. CEE 2092/91);
3. conformità con le normative ambientali: acquacoltura sostenibile, compatibile con i vincoli ambientali per la gestione dei siti Natura 2000;
4. coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore pesca;
5. rispetto dei requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. La loro allocazione deve essere compatibile alle indicazioni del REG. (CE) n.1198/2006, che istituisce il Fondo Europeo per la Pesca (FEP), e alle norme relative ai Piani di gestione nazionali e/o regionali o locali.

Interventi di recupero e risanamento costiero (Art. 17 delle N.T.A)

Il PCC non esclude interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e della sensibilità ambientale della costa per:

- la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;
- la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;
- la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti;
- il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti.

Sistema delle infrastrutture pubbliche (Art. 18 delle N.T.A)

Le valutazioni e le indicazioni del PCC hanno riguardato anche il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico - balneare, con particolare riferimento:

1. ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità ecocompatibile;
2. agli accessi al mare;
3. ai parcheggi.

In particolare, il PCC ha individuato i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico - ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali.

Criticità all'erosione e sensibilità ambientale (Art. 19 delle N.T.A)

Si dichiara che nella fascia costiera comunale non vi sono zone erodibili.

Disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti ed interventi edilizi (Art. 20 delle N.T.A)

Qualsiasi struttura da trasformare e/o realizzare sul demanio marittimo, necessariamente amovibile, deve

essere tale da limitare l'interposizione lungo i coni delle visuali verso il mare, l'orizzonte marino, le dune e le spiagge. È assolutamente vietata qualsiasi opera di cementificazione sull'arenile, nonché ogni opera che comporti la modifica anche minima del naturale profilo geo-morfologico dello stesso. Ove sia prevista la fornitura di servizi alla balneazione e/o attrezzature per finalità turistico-ricreative di qualsiasi genere, dovranno essere garantiti:

- forniture idriche, impianto elettrico, e scarichi dei reflui;
- gli accessi pedonali e le aree di parcheggio;
- il collegamento tra area oggetto di concessione demaniale marittima e viabilità primaria e secondaria;
- i percorsi di connessione ed il collegamento con le aree attrezzate al fine di garantire l'accessibilità ed il soccorso ai fruitori;

In ogni caso non potrà essere danneggiato o rimosso alcun elemento vegetazionale e/o ambientale esistente, dovranno essere protetti eventuali sistemi dunari esistenti e/o relitti.

Manufatti (Art. 21 delle N.T.A)

Per manufatto deve intendersi ogni struttura di "facile rimozione" destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, alla gestione nonché al controllo. Per le attrezzature balneari di servizio è consentita, nel rispetto della massima altezza pari a 3,50 metri:

1. superficie massima pari al 5% dell'area in concessione per concessioni fino alla consistenza di m² 2000;
2. superficie massima di mq. 100 per concessioni di consistenza superiore a m² 2000.

Per le attrezzature balneari di gestione e manutenzione è consentita:

1. superficie massima pari al 2,5% dell'area in concessione per concessioni fino alla consistenza di m² 2000;
2. superficie massima di mq. 50 per concessioni di consistenza superiore a m² 2000.

La massima altezza per le attrezzature balneari di gestione e manutenzione è fissata in:

- 3,00 mt per i locali direzione/cassa;
- 2,40 mt per i locali deposito sedie, ombrelloni ecc., deposito attrezzature e vani tecnici e alloggio.

Riguardo alla disposizione ed ubicazione dei manufatti si prescrive che:

1. debbano disporsi, preferibilmente, nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione e, comunque arretrati dalla linea di costa per evitare danni causati da eventuali mareggiate e costituire essi stessi corpi riflettenti;
2. debbano disporsi, preferibilmente, adottando soluzioni architettoniche tali da costituire minimo ostacolo alla visuale, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare;
3. che la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
4. i manufatti saranno, preferibilmente, distaccati dal piano dell'arenile e gli elementi strutturali di appoggio saranno disposti in modo tale da favorire il flusso e deflusso delle acque e consentire la parziale dissipazione dell'energia del moto ondoso. La posa in opera dei manufatti dovrà tenere conto dell'andamento e della morfologia della scogliera, anche attraverso la realizzazione di più pedane a varie quote collegate dai necessari camminamenti;
5. è assolutamente vietato interessare il sistema dunale;

Camminamenti (Art. 22 delle N.T.A)

Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali e anche ciclabili finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili. I camminamenti, da realizzarsi in legno e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sugli scogli, senza alcun vincolo, ed avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra. Le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare sono:

- in legno;
- in materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco, se lisce, colorate in armonia con il

resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro;

- dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.

Recinzioni e opere di contenimento (Art. 24 delle N.T.A)

È assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni. È consentita, invece, la delimitazione della fascia FP/3 lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi, dell'altezza massima di m. 1,50. È obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda. È altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

Eco-compatibilità delle strutture balneari (Art. 25 delle N.T.A)

Il Comune promuove la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo.

Verde ornamentale (Art. 27 delle N.T.A)

Il PCC prevede la posa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, oltre che nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni, anche nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi", sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare. Tale piantumazione avrà la funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali. In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi. Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia. Le essenze arboree ed arbustive che possono essere utilizzate sono indicativamente quelle riportate nell'elenco del medesimo articolo delle N.T.A.

Lavori sulla costa demaniale (Art. 30 delle N.T.A)

I lavori per la rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia effettuato con inerti di cava o con sabbie provenienti dallo stesso arenile debbono aver inizio, di norma, dopo il 15 ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo. Per motivi di urgenza potranno essere effettuati lavori anche al di fuori di tale periodo.

Vincoli ambientali aree protette e Siti Naturalistici (PPTR)

Nel territorio comunale di Pulsano non ricadono né Aree protette, né Siti della Rete Natura 2000 a terra. Nel tratto di mare prospiciente la costa di competenza comunale si rileva la presenza del Sito di Importanza Comunitaria Mare: "Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto" (Cod. IT9130008)

Descrizione del sito

La fascia costiera del Comune di Pulsano, e i relativi tratti di mare ad essa prospicienti, è vede la presenza del SIC mare "Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto". All'interno di tale sito si rinvencono, secondo quanto riportato nel Regolamento regionale n. 6/2016 "*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016), i seguenti habitat:

1120*: Le praterie a *Posidonia oceanica* rappresentano lo stadio di maggior evoluzione degli habitat della fascia infralitorale nei fondi molli mediterranei; l'habitat presenta una produttività paragonabile a quella delle foreste terrestri e, conseguentemente, riveste un ruolo ecologico di primaria importanza, anche per la sua capacità di stabilizzazione delle coste sabbiose rispetto all'erosione. Si tratta di un habitat strutturante per

numerose specie bentoniche, habitat di specie necto bentiche, con capacità di stabilizzazione e protezione della fascia costiera.

1170: Fondi duri mediolitorali e infralitorali. Tra le biocenosi di maggiore rilevanza le differenti enclaves del coralligeno e le alghe fotofile infralitorali. Si tratta di ambienti rocciosi che interessano sia la fascia costiera compresa fra bassa ed alta marea, sia quella permanentemente sommersa che si estende in genere fino al limite del piano infralitorale. Sono ambienti di particolare rilevanza per la presenza di biocostruttori che si insediano sul substrato roccioso formando comunità complesse e fortemente strutturate; fra queste particolare rilevanza assumono le enclaves del coralligeno.

Per quanto concerne le porzioni del predetto SIC ubicato in mare aperto, si precisa che essi sono stati istituiti per la presenza dell'habitat 1120*. Le praterie a *Posidonia oceanica* rappresentano lo stadio di maggior evoluzione degli habitat della fascia infralitorale nei fondi molli mediterranei; l'habitat presenta una produttività paragonabile a quella delle foreste terrestri e, conseguentemente, riveste un ruolo ecologico di primaria importanza, anche per la sua capacità di stabilizzazione delle coste sabbiose rispetto all'erosione. Si tratta di un habitat strutturante per numerose specie bentoniche, habitat di specie necto bentiche, con capacità di stabilizzazione e protezione della fascia costiera¹. Tra le cause di degrado della prateria sono da citare indubbiamente le modificazioni della linea di costa, intervenute in prossimità di tutti i grossi comuni costieri, con la costruzione dei vari moli portuali. Tali costruzioni potrebbero aver provocato variazioni nel ritmo di sedimentazione alterando il regime idrodinamico della zona. Non meno importanti sono da considerarsi tutti gli scarichi fognari, che per molti anni hanno riversato in mare reflui non trattati nonché l'azione deleteria di alcune attività di pesca sottocosta (strascico, vongolare), da tempo insistenti sull'area marina. Per quanto in particolare riguarda le praterie di Posidonia, in accordo con il Manuale italiano Direttiva Habitat², *“Le praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile sono caratteristiche del piano infralitorale del Mediterraneo (profondità da poche dozzine di centimetri a 30-40 m) su substrati duri o mobili, queste praterie costituiscono una delle principali comunità climax. Esse tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e dell'idrodinamismo, ma sono sensibili alla dissalazione, normalmente necessitano di una salinità compresa tra 36 e 39 ‰.”* (...) *“È anche sensibile all'inquinamento, all'ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi sottomarini, all'invasione di specie rizofitiche aliene, all'alterazione del regime sedimentario. Apporti massivi o depauperamenti sostanziali del sedimento e prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, in particolare errate pratiche di ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di queste praterie. Le praterie marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, e assumono un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l'equilibrio della dinamica di sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell'ambiente marino nel suo complesso.”* (...) *“Le praterie sottomarine a Posidonia oceanica del Posidonietum oceanicae costituiscono una formazione climax bentonica endemica del Mediterraneo. Nel piano infralitorale le praterie a Posidonia oceanica si trovano in contatto con le fitocenosi fotofile dell'ordine Cystoserietalia Cystoserietalia e dell'ordine Caulerpetalia e con quelle sciafile dell'ordine Rhodymenietalia. Tra gli stadi di successione dinamica si ipotizza che il Cymodoceetum nodosae costituisca lo stadio iniziale della serie dinamica progressiva. Fanno parte della serie dinamica regressiva oltre al Cymodoceetum nodosae, il Thanato-Posidonietum oceanicae, il Nanozosteretum noltii noltii ed il Caulerpetum proliferae.”* Nello specifico, gli erbari di Posidonia presenti nel predetto SIC mare, secondo i dati dello studio *“Inventario e cartografia delle praterie di Posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto”* (COISPA Tecnologia e Ricerca, 2006) rientrano nella tipologia “posidonia su sabbia”. Inoltre, secondo quanto riportato nel progetto BIOMAP, nella porzione di SIC prospiciente la costa di Pulsano sono presenti le biocenosi costituite dal Mosaico di coralligeno e detritico costiero e dai Fondi a coralligeno (Fig. 1).

1 Regolamento regionale n. 6/2016 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016).

2 <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=64>



Figura 1

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Cordoni dunari;
- UCP – Geositi (Vora di Monte d’Arena);

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP territori costieri (300 m);
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m) (Canale presso Monte d’Arena, Sorg.te Cannedde);
- UCP - Vincolo idrologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC mare “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto”)

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico;
- UCP – Stratificazione insediativa dei siti storico – culturali;
- UCP – Area di rispetto dei siti storico – culturali;

6.3.2 - Componenti percettive

- UCP – Strade panoramiche;

Ambito di paesaggio: *Arco Jonico Tarantino*

Figure territoriali: *L’anfiteatro e la piana tarantina*

considerato che:

- la possibilità prevista dall'art. 15 delle N.T.A. del PCC di rilasciare concessioni per approdi turistici, non consente di escludere incidenze significative sul SIC mare "Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto" e, in particolare, sulle biocenosi marine precedentemente descritte;
- il medesimo Piano, al fine di salvaguardare i tratti di costa ad elevato valore naturalistico e paesaggistico, pone il "divieto di realizzare nuovi porti e porticcioli ed opere marittime radicate alla costa";
- i notevoli problemi di carico antropico dovuto all'afflusso di turismo stagionale, in particolare nel periodo estivo, e allo sviluppo edilizio avvenuto nei decenni passati in maniera incontrollata devono essere ulteriormente approfonditi al fine di non determinare un presumibile ulteriore degrado degli habitat presenti;
- la Sezione Vigilanza Ambientale e il Comune di Pulsano, per quanto di competenza, concorrono alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni di seguito elencate

Esaminati gli atti acquisiti dalla Sezione ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenendo conto che il Piano in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC mare "Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto" si esprime parere favorevole rappresentando tuttavia la necessità che l'Autorità procedente richiami nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS e nell'approvazione definitiva del Piano le prescrizioni di seguito riportate che tengono conto di quanto previsto dalle Misure di conservazione riportate nel R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii per la tutela degli habitat marini presenti nel predetto SIC prospiciente all'area interessata dal Piano comunale delle coste oggetto della presente valutazione:

1. divieto di realizzazione di nuovi approdi turistici, così come previsto dall'art. 15 delle N.T.A., per la nautica da diporto;
2. ai sensi dell'art. 14 c. 1 lettera f) della L.r. 17/2015, è vietato il rilascio di concessione demaniale nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea e relative fasce di rispetto;
3. sia completamente rielaborato l'elenco delle specie vegetali riportate nell'art. 27 delle N.T.A., atteso che le specie indicate sono quasi tutte estranee alla flora locale;
4. a tutela dell'habitat 1120* (praterie a *Posidonia oceanica*):
 - a. divieto di ancoraggio sui fondi coperti da praterie a *Posidonia oceanica*. Sono fatti salvi gli ancoraggi effettuati con sistemi ecocompatibili (tipo *Harmony*), consistenti nel posizionamento di un dispositivo che si avvita sui fondali manualmente, secondo quanto prescritto nelle "Linee guida per la realizzazione di Campi Ormezzio per la nautica", predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2006). Predisposizione di punti di ancoraggio/ormeggio in aree a bassa sensibilità ambientale;
 - b. individuare "zone di pesca protette" ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni, dotate di idonea regolamentazione per la loro gestione e finalizzate al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat;
5. a tutela dell'habitat 1170 (*Fondi duri mediolitorali e infralitorali*): divieto di effettuare la pesca a strascico all'interno delle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat, anche se ricadenti a profondità superiore a 50 metri di profondità;
6. divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione ambientale e gli studi/monitoraggi;
7. divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale;
8. eventuali operazioni di pulizia manuale delle dune da rifiuti solidi di origine antropica devono essere eseguite esclusivamente durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo, quando la sabbia è umida e la duna è più consistente;
9. realizzazione di sistemi di protezione del cordone dunale dal calpestio (chiusura di accessi impropri,

- recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno, passerelle in legno rimovibili o stabili, collocazione di cartellonistica informativa e di divieto ecc.);
10. realizzazione di opere di difesa e recupero delle dune tramite tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica (es. viminate basali, recinzioni frangivento in canna, messa a dimora di specie vegetali ecc.), anche mediante interventi puntuali di ripascimento e rimodellamento con sabbie provenienti da eventuali opere di dragaggio dopo averne verificata l'idoneità (devono essere utilizzati materiali di provenienza, granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento);
 11. per la cantierizzazione delle opere di difesa e riqualificazione, utilizzo di mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi cingolati rispetto a quelli gommati;
 12. dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa e sulle formazioni dunose presenti. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi;
 13. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna;
 14. per l'allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste;
 15. recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico;
 16. eventuali e auspicati lavori di ricostituzione della copertura vegetale lungo la fascia costiera interessata dal PCC dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle *"Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia"*;
 17. siano fornite risposte (ipotesi di intervento, misure di mitigazione, ecc.) in merito all'eccessivo carico antropico. Inoltre, deve essere verificata la possibilità di aumentare la superficie di spiaggia da lasciare a disposizione per persona, in considerazione della presenza di erosione e/o di habitat tutelati;
 18. la balneazione deve essere interdetta nei tratti di costa in cui sono in atto fenomeni erosivi;
 19. deve essere verificata la possibilità di acquisire informazioni e dati relativi in relazione alle spiagge (analisi delle variazioni della linea di riva riferita ad anni più recenti, valutazioni anche quantitative delle zone in accrescimento/in erosione, ecc.);
 20. la realizzazione di eventuali opere volte a contrastare l'azione del moto ondoso e dei venti nonché di ripascimento è subordinata all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità V.I.A. (ovvero di V.I.A. comprensiva di Valutazione di incidenza, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente), ai sensi del punto B.1.e) dell'Allegato B alla L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii;
 21. si proceda alla progressiva eliminazione di tutti gli scarichi diretti a mare ove presenti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di esprimere parere favorevole** per il Piano comunale delle coste del Comune di Pulsano per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'Autorità procedente: Comune di Pulsano;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)